



### **CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI**

Chiarimenti sul credito per attività di ricerca e sviluppo

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Applicabilità del Patent Box alla concessione in uso di software

### **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

Rimborso Iva subordinato alla prova di "operatività"

Presupposti della detrazione Iva sugli sconti commerciali

### **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Contraddittorio endoprocedimentale anche per tributi non armonizzati

Corretta qualificazione fiscale di un ricavo in bilancio

## Chiarimenti sul credito per attività di ricerca e sviluppo

*Agenzia delle entrate – Risoluzione del 10 marzo 2017, n.32/E*

L’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al credito d’imposta per attività di R&S di cui all’art.3 del dl 23 novembre 2013, n.145 (di seguito, il “Credito R&S”). L’Agenzia delle entrate, in particolare, ha chiarito che, ai fini del riconoscimento del credito R&S, non hanno alcuna rilevanza le modalità contrattuali scelte per commissionare l’attività di ricerca; ciò che rileva, infatti, ai fini del beneficio del credito d’imposta, è unicamente la conformità dei progetti di ricerca ai requisiti di cui all’art.3 del dl n.145 cit., che danno diritto all’agevolazione.

[torna su](#)

## Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

*Agenzia delle entrate – Risoluzione del 10 marzo 2017, n.29/E*

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause di revoca del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (i.e. fabbricazione di nuovi macchinari e nuove apparecchiature) per i quali sussistono i requisiti di cui all’art.18 del dl 24 giugno 2014, n.91. In particolare, l’Agenzia delle entrate, ha chiarito che non decade per intero dall’agevolazione il contribuente che cede uno dei beni oggetto dell’agevolazione, a condizione che i beni non ceduti siano dotati di una propria autonomia rispetto a quelli venduti. Secondo la stessa Agenzia, inoltre, qualora il beneficiario del credito d’imposta abbia già fruito dell’agevolazione per l’acquisto del bene strumentale, oggetto di cessione, il credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato degli interessi (calcolati al tasso legale), dovrà essere restituito entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi per il periodo di imposta in cui si è verificata la causa di revoca.

[torna su](#)

## Applicabilità del Patent Box alla concessione in uso di *software*

*Agenzia delle entrate – Risoluzione del 9 marzo 2017, n.28/E*

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (cd. “Patent Box”), introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n.190 (cd. “Legge di Stabilità per il 2015”), alla concessione in uso di un *software* coperto da copyright. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che sono agevolabili le attività di concessione in uso del prodotto solo se consistenti in attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del *software*, restando quindi escluse quelle puramente strumentali al suo utilizzo, quali l’attività di formazione del personale e il supporto telefonico.

[torna su](#)

---

## Rimborso Iva subordinato alla prova di “operatività”

*Corte di Cassazione – Sentenza del 10 marzo 2017, n.6195*

La Corte di Cassazione ha chiarito che il rimborso Iva in conto fiscale eseguito dall’agente della riscossione non preclude all’Amministrazione finanziaria il successivo accertamento della natura di società di comodo del soggetto che lo ha richiesto, con conseguente recupero delle somme a suo tempo rimborsate. Secondo la Corte, infatti, il rimborso Iva in conto fiscale rappresenta una mera modalità agevolativa per l’erogazione delle somme, finalizzata a velocizzare le procedure a favore dei richiedenti, lasciando impregiudicati i poteri dell’Amministrazione finanziaria di verificare in tempi successivi se sussistano cause ostative al rimborso, come nel caso di specie, individuate nella natura di società di comodo del soggetto che lo ha richiesto e di recuperare le somme se questa natura viene accertata.

[torna su](#)

## Presupposti della detrazione Iva sugli sconti commerciali

*Corte di Cassazione – Sentenza del 17 febbraio 2017, n.4241*

La Corte di Cassazione ha chiarito che per la detrazione dell’Iva sullo sconto concesso ad un cliente di cui all’art.26, comma 2, del Decreto Iva, è necessaria, sotto l’aspetto sostanziale, la sussistenza di due condizioni:

- l’applicazione dello sconto sul prezzo di vendita;
- l’esistenza, fra le parti, di un accordo documentale, verbale (anche successivo), purché trasfuso nella nota di accredito mediante indicazione della causale giustificativa dello sconto.

Sul piano formale, la Corte di Cassazione ha precisato che la nota variazione in diminuzione deve essere registrata nei termini previsti dagli artt.23, 24 e 25 del Decreto Iva, e che è onere del soggetto passivo Iva dimostrare il collegamento fra il documento e la fattura.

[torna su](#)

---

## Contraddittorio endoprocedimentale anche per tributi non armonizzati

*Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia – Sentenza del 7 febbraio 2017, n.55/2/2017*

La CTP di Reggio Emilia ha chiarito che il principio del contraddittorio endoprocedimentale, affermato dalla giurisprudenza comunitaria, deve essere applicato non solo con riferimento ai tributi “armonizzati” a livello europeo (i.e. Iva, imposte doganali, e accise), ma anche a quelli non “armonizzati”. Secondo la Commissione, infatti, un’interpretazione costituzionalmente orientata e corretta del suddetto principio impone di considerarlo applicabile a tutti i tributi, armonizzati e non, delineandosi altrimenti una cd. “discriminazione a rovescio”, ovvero una situazione di disparità, in danno di cittadini di uno Stato membro, derivante indirettamente dall’applicazione del diritto europeo.

[torna su](#)

## Corretta qualificazione fiscale di ricavo in bilancio

*Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia – Sentenza del 9 dicembre 2015, n.505/3/2015*

La CTP di Reggio Emilia ha chiarito che, l'apposizione in conto economico di un ricavo derivante da una consulenza finanziaria fornita da una società ad una propria controllata, concorre alla formazione del reddito della produzione ai fini Irap e non alla determinazione degli interessi passivi deducibili ai sensi dell'art.96 del Tuir. Inoltre, secondo la stessa Commissione, la sopravvenienza passiva conseguente alla rinuncia al credito da parte della controllante per motivi di manifesta illiquidità della stessa, è da equiparare ad una perdita su crediti sussistendo gli elementi certi e precisi previsti dall'art.101, comma 5, del Tuir.

[torna su](#)

### Fonti

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

---

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Flavio Notari**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Stradone Porta Palio, 76  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)